



Comitato Regionale Campania

Corte Sportiva di Appello

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 376 DEL 05.01.2023

Corte Sportiva di Appello n. 6

Seduta del 05.01.2023

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Paolo Calcagni, Avv. Marco Buzzo

- visto il reclamo presentato dalla Società Audax Gaudianum avverso il provvedimento di cui al C.U. n°338 del 21/12/2022 n. 171, relativo alla gara 2232 del campionato Under 17 Maschile Silver, che ha disposto la squalifica del tesserato Lorenzo Ruggiero per 5 gare per proteste avverso decisioni arbitrali con conseguente espulsione e per comportamento intimidatorio nei confronti degli arbitri e per comportamenti non regolamentari tali da fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori [art. 32,3 RG, art. 33,1/1c RG, art. 35,3 RG];
- sentito l'arbitro, sig. Antonio Cennamo, il quale conferma quanto scritto nell'allegato al referto in ordine ai comportamenti tenuti dal tesserato Lorenzo Ruggiero. Precisa però, per quanto concerne gli accadimenti di fine gara, di non poter riferire con certezza se a dare il via alle discussioni sia stato proprio il Ruggiero uscito, comunque, dallo spogliatoio e presente sul terreno di gioco;
- sentito il tesserato Vincenzo Ferrigno, allenatore della società Basket Mugnano, il quale riferisce che a fine gara vi fu effettivamente discussione tra giocatori e che alcuni tifosi delle squadre entrarono in campo. Riferisce però che tale discussione era piuttosto una coda adrenalinica di una gara combattuta punto a punto. Precisa altresì che il Ruggiero uscì dallo spogliatoio a fine gara ma non partecipò attivamente alla discussione tra giocatori e che di certo non la provocò;
- sentita la sig.ra Alessandra Longo la quale conferma la dichiarazione sottoscritta ed allegata al reclamo, precisando che il Ruggiero non avrebbe lasciato gli spogliatoi a fine gara e non era quindi presente al momento della discussione insorta tra i giocatori a fine partita, discussione che non avrebbe coinvolto i tifosi di entrambe le squadre;
- rilevato che attraverso l'espletata istruttoria hanno trovato conferma i comportamenti tenuti dal tesserato Lorenzo Ruggiero durante la gara e che ne hanno determinato l'espulsione;
- rilevato altresì che il comportamento tenuto a fine gara dal tesserato Lorenzo Ruggiero può essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 36,1 r.g., piuttosto che in quella di cui all'art. 35,3 r.g.;
- rilevato altresì che il tesserato Lorenzo Ruggiero ha un precedente specifico nell'anno 2022 e che, quindi, non possono applicarsi, nella fattispecie in esame, circostanze attenuanti;

PQM

In parziale accoglimento del reclamo, commina al tesserato Lorenzo Ruggiero la squalifica per 4 gare, ai sensi degli artt. 32,3, 33,1/1c e 36,1 r.g.;

dispone incamerarsi i 4/5 della tassa reclamo;

Napoli, 5 gennaio 2023

Presidente

Avv. Pasquale Raganati